



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Decreto Liquidità: pubblicata in GU la legge di conversione
Nuove modalità di regolarizzazione dei rapporti di lavoro

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

COVID-19: indicazioni operative di Confindustria sulla responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001
Proroga del termine per le verifiche relative alle polizze abbinate ai finanziamenti

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Esclusione della natura distrattiva delle operazioni infragruppo
Prova sull'entità del danno risarcibile
Rivelazione di segreti industriali per chi utilizza il Know how della vecchia azienda di appartenenza

GIURISPRUDENZA DI MERITO

COVID-19: applicabilità delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Decreto Liquidità: pubblicata in GU la legge di conversione

Legge 5 giugno 2020, n. 40 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 06 giugno 2020

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Tra le novità più importanti si segnalano la norma che limita la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19 secondo la quale i datori di lavoro pubblici e privati adempiono l'obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 2087 c.c. mediante l'applicazione, l'adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e le Parti Sociali il 24 aprile 2020 (e successive modifiche ed integrazioni) e degli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, comma 14 del D.L. n. 33/2020 ovvero delle misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ulteriori novità sono state introdotte in materia di misure a sostegno della liquidità delle imprese e in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. La legge di conversione trova applicazione dal 7 giugno 2020.

[torna su](#)

Nuove modalità di regolarizzazione dei rapporti di lavoro

Decreto interministeriale del 27 maggio 2020

Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha pubblicato un decreto interministeriale che prevede la possibilità per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 e per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi. I settori interessati sono: i) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; ii) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; iii) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Le domande possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

[torna su](#)

COVID-19: indicazioni operative di Confindustria sulla responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001

Confindustria – “La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19. Prime indicazioni operative” del 10 giugno

Confindustria ha pubblicato un documento contenente indicazioni operative sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, in considerazione dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19. In particolare, distinguendo tra rischi diretti e indiretti, il documento offre prime indicazioni riguardo al profilo dell'adeguatezza dei Modelli organizzativi adottati per far fronte ai rischi connessi all'emergenza COVID-19, ai relativi obblighi per il datore di lavoro e la struttura aziendale, nonché al fondamentale ruolo dell'Organismo di vigilanza nell'attuale contesto.

[torna su](#)

Proroga del termine per le verifiche relative alle polizze abbinate ai finanziamenti

Banca d'Italia e IVASS – Comunicazione del 9 giugno 2020

Banca d'Italia e IVASS, con la comunicazione in oggetto, hanno prorogato alla fine del corrente anno il termine per le verifiche, da parte delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, aventi ad oggetto le politiche di offerta e le modalità di collocamento delle polizze abbinate ai finanziamenti e finalizzate ad accertare il livello di conformità delle condotte tenute alle disposizioni applicabili, l'idoneità dei processi e dei regolamenti interni nonché l'esposizione ai rischi derivanti dal contenzioso con la clientela e dall'azione di altre Autorità competenti. Il termine per tali verifiche, oggi differito al 31 dicembre 2020, era stato originariamente fissato al 30 settembre 2020.

[torna su](#)

Esclusione della natura distrattiva delle operazioni infragruppo

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza del 9 giugno 2020, n. 17620

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha specificato che per escludere la natura distrattiva di una operazione infragruppo e la relativa configurazione del reato di bancarotta patrimoniale è necessario fornire la dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo a cui appartiene, restando escluso il reato qualora, attraverso una valutazione ex-ante dei benefici infragruppo indirettamente prodotti in capo ad una società, sia possibile dimostrare che i benefici sono idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi prodotti dal fallimento della società del gruppo e di conseguenza a rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.

[torna su](#)

Prova sull'entità del danno risarcibile

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Ordinanza del 5 giugno 2020, n. 10750

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha stabilito che - in tema di prova sull'entità del danno risarcibile - ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza di un fatto illecito, e l'accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto che ha prodotto il danno, non necessita di una prova documentale dell'attività del danneggiato, potendo, invece, esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento. Ad avviso della Suprema Corte, in caso di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, questi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso. Pertanto, il risarcimento può essere escluso soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.

[torna su](#)

Rivelazione di segreti industriali per chi utilizza il know how della vecchia azienda di appartenenza

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 4 giugno 2020, n. 16975

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che deve essere considerata rivelazione di segreti industriali la condotta dei dipendenti d'azienda che durante lo svolgimento delle proprie mansioni acquisiscono informazioni tecniche all'interno della stessa e che successivamente, sfruttando tali informazioni e conoscenze, entrano in concorrenza con la vecchia impresa costituendo una nuova società e producendo beni con caratteristiche simili. Ad avviso della Suprema Corte, l'oggetto specifico della violazione ha riguardato il complesso delle informazioni ulteriori e successivamente acquisite all'interno della vecchia società di appartenenza, che ha portato alla elaborazione di un *know how* altamente sofisticato.

[torna su](#)

COVID-19: applicabilità delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Tribunale di Catania – Sentenza del 28 maggio 2020, n. 8

Il Tribunale di Catania, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che l'art. 6 del decreto legge n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), rubricato "*Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale*", va interpretato nel senso che il previsto intervallo temporale, tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, individua sia il periodo in cui sono derogate temporaneamente le norme societarie, sia quello in cui devono essere applicate le previsioni indicate nello stesso art. 6. Tale ricostruzione è infatti maggiormente in linea con la ratio della legge, considerando che nella relazione illustrativa del Decreto Liquidità si fa riferimento alla necessità di fronteggiare le perdite di capitale dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e non quelle anteriori che non presentano alcun nesso di causalità con la crisi sopravvenuta. Di conseguenza, le perdite da considerare dovrebbero non solo essersi verificate, ma anche essere positivamente accertate dall'organo amministrativo, nel periodo di riferimento. Il Tribunale, inoltre, osserva che l'art. 6 non deroga all'art. 2086, comma 2, del codice civile, con la conseguenza che, gli amministratori della società potranno accedere liberamente agli istituti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Tuttavia, qualora l'istituto prescelto sia quello del concordato preventivo, lo stesso, si pone in alternativa alle deroghe contemplate dal citato art. 6, a fronte del dettato dell'art. 182-sexies, comma 1 della legge fallimentare.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it